

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IX CIVILE

Procedimento R.G. n. 34053/2015

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.05.2016, esaminati gli atti e le memorie difensive depositate:

Rilevato che:

- il rapporto bancario in esame attiene ad un contratto di mutuo ipotecario ben documentato dagli attori (doc.1);
- le argomentazioni giuridiche addotte si basano su analitica disamina tecnico-contabile del rapporto dedotto (doc. 2-3), integrata da ulteriori note;
- l'art. 1 della L.108/96 testualmente dispone che nella "*determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse* quelle per imposte e tasse;
- in sede interpretativa della L. 108/1996 e del D.L. n. 394/2000 convertito nella L. n. 24/2001, oltre al rispetto dei criteri di cui all'art. 12 c.c. "Disposizioni sulla Legge in generale", costante giurisprudenza della Corte di legittimità e della Corte Costituzionale, ha dichiarato soggetti a tali norme imperative anche gli interessi moratori e conseguenti maggiorazioni su quelli convenzionali;
- la valenza di tale disposto è stata più volte ed univocamente ribadita dalla Suprema Corte;
- le questioni sollevate evidenziano una situazione controversa su dati e parametri utilizzati nei calcoli, con conseguente necessità di esperire una CTU tecnico-contabile per stabilire la fondatezza o meno della domanda proposta dagli attori, come peraltro recentemente ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. I civile n.5091/2016);

P.Q.M.

dispone l'espletamento di perizia tecnico contabile a tal fine nomina C.T.U la dott.ssa [nome] [cognome] con studio in Roma e rinvia la causa per giuramento e formulazione quesiti all'udienza del 4.07 2016 h. 10.
Si comunichi.

Roma, 9 maggio 2016

Il Giudice

